

Il reato di autoriciclaggio – presupposto del D.Lgs. 231/2001

Il reato di autoriciclaggio art. 648-ter-1 c.p. introdotto con l'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. n.292 del 17.12.2014) condanna l'autore del reato presupposto e, si aggiunge a quanto previsto dall'art. 648-bis c.p. che puniva sì il riciclo di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, ma non prevedeva alcuna sanzione per il riciclo in prima persona. L'introduzione del reato di autoriciclaggio è dunque un reato proprio, che può essere commesso dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo: chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Fino all'introduzione dell'art. 648-ter.1 l'autoriciclaggio la punizione dell'autore del reato presupposto costituiva un *post factum* non punibile.

L'articolo normativo in vigore dal 1° gennaio 2015, ha così previsto l'inserimento dell'art. 648-ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita::

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»

Il reato di Autoriciclaggio all'interno della SPORTING CENTER LIGNANO SRL

Perché si concretizzi una reale responsabilità amministrativa dell'Ente, fatti salvi tutti i presupposti su cui si basa il D.Lgs. 231/2001, devono sussistere tre circostanze:

- sia creata o si concorra a creare attraverso un reato presupposto una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la provvista di denaro in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

Unica possibilità per non essere puniti è la destinazione alla utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni e di altre utilità (quarto comma).

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

La norma richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

La condotta applicata al sistema di gestione aziendale SPORTING CENTER esclude il reato di autoriciclaggio stesso.

Consideriamo come esempio i proventi derivati da evasione fiscale che vengono impiegati in attività economico finanziarie: in tal caso deve ricorrere l'ostacolo all'identificazione della loro provenienza, che per la Società in questione non è possibile.

In base alla gestione dei movimenti di cassa, ricavi e versamenti, ad ogni entrata corrisponde una pezza giustificativa, pertanto la Società registra la provenienza dei ricavi stessi, che è tracciabile in qualunque forma di pagamento consentita (contanti fino a 2.999,00 €, pos, bonifico bancario, assegno) sia che si tratti di provenienza da privati, sia da ditte.

I pagamenti, le spese per i materiali, forniture, ecc. vengono effettuati interamente da conti correnti intestati alla Società che utilizza la propria liquidità in base ai proventi e ricavi incassati dai propri servizi.

Qualsiasi entrata ed uscita è annotata nelle scritture contabili. (A tal fine vedasi PROCEDURE a pag.121 + schema di GESTIONE CASSE-VERSAMENTI e PAGAMENTI-EMISSIONE FATTURE)

Vista la gestione di SPORTING CENTER, le modalità e regolamenti adottati non sussistono ostacoli all'identificazione della provenienza delittuosa quindi il reato di autoriciclaggio dovrebbe essere escluso.

Ovvero se l'impiego del denaro derivante dal reato tributario compare nelle scritture contabili, non può esserci alcun ostacolo all'identificazione della provenienza e quindi **il reato di autoriciclaggio è da escludersi.**

Lignano 08/02/2021

La Ditta

SPORTING CENTER LIGNANO SRL
Via S. Antonio Lullano, 25
33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD)
C.F. e P.IVA: 00466930302